Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 14 giugno 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1465**.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « Terapia medica sistematica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 20 marzo 1968, e il relativo atto aggiuntivo, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Terapia medica sistematica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Catania si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 65. — VALENTINI

Repertorio n. **314**

Convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di terapia medica sistematica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto il giorno venti del mese di marzo alle ore 11 in Palermo, nell'ufficio dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Notarbartolo, 17-*A*, innanzi a noi dott. Antonino Ferlazzo, funzionario rogante gli atti in forma pubblico amministrativa per conto dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana giusta decreto assessoriale n. 195 del 1° marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1967, registro n. 1, foglio n. 345, allegato al verbale, ai miei rogiti del 1° marzo 1967, n. 274 di repertorio.

Sono presenti:

a) il dott. Diego Giacalone, nato a Marsala il 30 giugno 1917, Assessore regionale per la pubblica istruzione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato, in Palermo, via Notarbartolo n. 17;

b) il prof. dott. Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il 6 aprile 1911 e domiciliato in Catania presso il rettorato dell'Università degli studi, sito in quella piazza Studi, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa università, essendo autorizzato alla stipula di esso atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione della stessa università in data 29 maggio 1967; allegato all'atto 17 giugno 1967, n. 202 di repertorio, rogato dalla dott.ssa Luigina Galli f.f. di direttore amministrativo dell'Università agli studi di Catania che segnato di lettera *A*) si alliga al presente atto.

Premesso

a) che con la convenzione 17 giugno 1967, rogata dalla dottoressa Luigina Galli, si è proceduto alla istituzione di un posto di professore di ruolo titolare della cattedra di terapia medica sistematica presso l'Università di Catania;

b) che con la legge della Regione n. 53 del 16 maggio 1967 è stata autorizzata la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di terapia medica;

c) che l'art. 3 della stessa legge autorizza la spesa di lire 1.814.000 per la copertura degli oneri finanziari relativi all'assegno mensile da corrispondere all'assistente;

d) che a norma dell'ultimo comma dello stesso art. 3 la Regione assume a proprio carico gli oneri previsti dalle leggi dello Stato, che per detto posto di assistente derivano da miglioramenti economici o da trattamento spettante per cessazione di servizio;

e) che sarà provveduto ai predetti oneri con decreti presidenziali di variazione di bilancio;

i componenti suddetti, della cui identità personale e della cui piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, rinunciando col mio assenso all'assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania, sarà istituito ai sensi della legge regionale

16 maggio 1967, n. 53, in aggiunta al posto di ruolo ordinario di cui alla convenzione n. 202 del 17 giugno 1967, rogata dalla dottoressa Luigina Galli, f.f. di direttore amministrativo dell'Università agli studi di Catania, un posto di assistente alla cattedra di terapia medica sistematica.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, lettera *c*) della legge regionale 16 maggio 1967, n. 53, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Catania la somma occorrente al fine di corrispondere all'assistente l'assegno mensile previsto dal predetto articolo; assume altresì a proprio carico gli oneri previsti dalle leggi dello Stato che per il predetto posto di assistente derivassero da miglioramenti economici o da trattamento spettante per cessazione di servizio.

La spesa occorrente sarà erogata non appena a seguito dell'espletamento del concorso previsto dall'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1967, n. 53, il vincitore avrà assunto servizio.

Art. 3.

Le somme occorrenti saranno corrisposte all'Università di Catania entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con decreti presidenziali di variazione di bilancio.

L'Università degli studi di Catania assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operate per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro.

Art. 5.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti a far tempo dalla data di effettiva assunzione in servizio dell'assistente di ruolo.

Art. 6.

Qualora vengano meno, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo i contributi previsti, il posto istituito con la presente convenzione si intenderà soppresso *ipso iure*, con la conseguente cessazione dal servizio dell'assistente.

In tale ipotesi e qualunque sia per essere l'entità della liquidazione e la causa che determinò la estinzione del rapporto di impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana verserà allo Stato l'eventuale somma integrativa occorrente per il trattamento di liquidazione e di cessazione dal servizio che possa spettare al detto assistente.

Art. 7.

La presente convenzione, perchè stipulata nell'interesse della Regione, viene redatta in carta libera ed è esente da ogni tassa.

Essa diventerà esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto presidenziale che ne disporrà l'approvazione. E' scritta da persona di mia fiducia su due fogli di carta uso bollo dei quali occupa cinque facciate e quanto di questa.

Ne viene data lettura alle parti contraenti come sopra rappresentate e viene da me *sottoscritto*.

Diego GIACALONE, nella qualità
Cesare SANFILIPPO, nella qualità
Antonino FERLAZZO, *ufficiale rogante.*

Registrato a Palermo, addì 25 marzo 1968 - Ufficio atti pubblici, al n. 803, libro I - Vol. 71/N. — *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Repertorio N. 356

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Rettifica convenzione

L'anno 1900 settanta, il giorno ventinove del mese di gennaio.

In Palermo, in via Notarbartolo, 17, nella sede dell'Assessorato regionale per la pubblica istruzione;

Innanzi me dott. Giuseppe Cappellani, ufficiale rogante gli atti e i processi verbali di aggiudicazione in forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione regionale per la pubblica istruzione, nominato con decreto assessoriale n. 187 del 20 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1968, registro n. 1, foglio n. 316, e senza assistenza di testi per avervi le parti infrascritte espressamente rinunziato, col mio consenso.

Sono comparsi

L'on. Mario Zappalà, nato a Raddusa il 1° gennaio 1914, Assessore regionale per la pubblica istruzione e, come tale, in rappresentanza dell'assessorato stesso domiciliato per la carica, nella sede dell'assessorato.

Il prof. Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il 6 aprile 1911, il quale interviene nella qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Catania, autorizzato al presente da deliberazione del consiglio di amministrazione della stessa università del 29 maggio 1967, alligata all'atto, alle mie minute, del venti marzo 1900 sessanta, n. 314 di repertorio.

I comparenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, premettono:

Con atto, alle mie minute, del venti marzo 1900 sessantotto, registrato in Palermo il 25 successivo al n. 803, le parti hanno convenuto la istituzione di un posto di assistente alla cattedra di terapia medica sistematica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, ai sensi della legge regionale 16 maggio 1967, n. 53, in aggiunta al posto di professore di ruolo ordinario.

Senonchè, in detto atto, all'art. 4, per mera dimenticanza, non è stato sufficientemente precisato che l'Università degli studi di Catania si obbligava a versare annualmente allo Stato anche la somma corrispondente agli oneri, a carico dello Stato, derivante dal trattamento spettante per la cessazione dal servizio. Pertanto le parti convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 della citata convenzione, stipulata con atto, alle mie minute, del venti marzo 1900 sessantotto, n. 314 di repertorio, viene rettificato ed integrato nel seguente nuovo testo:

« L'Università degli studi di Catania assume obbligazione di rimborsare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente, comprensiva degli oneri assistenziali, previdenziali e di quelli derivanti dal trattamento per cessazione del servizio e dell'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio di detto assistente, dovranno essere operate per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro ».

Art. 2.

Il presente atto, poichè stipulato nell'interesse della Regione, viene redatto in carta libera ed è esente da ogni tassa ai sensi del D. P. regionale 1° dicembre 1949, n. 27.

Richiesto ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti che lo approvano.

E' scritto da me ufficiale rogante su un foglio di carta, di cui occupa tre facciate intere oltre le firme.

Mario ZAPPALÀ, nella qualità
Cesare SANFILIPPO, nella qualità
Giuseppe CAPPELLANI, *ufficiale rogante.*

Registrato a Palermo, addì 9 febbraio 1970 - Ufficio atti pubblici, al n. 434, libro I - Vol. 71-M. — *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1971.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 marzo 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1940 con il quale il rag. Mario Ranghi fu nominato agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 1° dicembre 1970 con la quale il rag. Mario Ranghi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 31 dicembre 1970;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1970, sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Mario Ranghi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Registro n 16 *Tesoro, foglio n.* 256

(5595)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre successivo, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 395 con il quale il rag. Bruno Fossi fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 21 ottobre 1970 con la quale il rag. Bruno Fossi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 1° gennaio 1971;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1971, sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Bruno Fossi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 257

(5594)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1971.

Norme concernenti gli esami di conducente di filobus.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto 1° dicembre 1934, n. 2040, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 881;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1938 sulle norme per l'accertamento della capacità tecnica del personale da adibirsi alla guida di vetture filoviarie;

Ritenuta la necessità, agli effetti della sicurezza e della regolarità di esercizio, di adeguare le norme sulla conduzione dei filobus alle esigenze del traffico;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Nessuno può essere adibito alla guida di vetture filoviarie se non è munito di certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, rilasciato dal direttore della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per poter sostenere l'esame di idoneità previsto dal precedente comma, i candidati devono essere muniti della patente per autoveicoli di tipo *D* o *DE* ad uso pubblico, di cui all'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario, da effettuarsi con l'assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

La durata minima delle esercitazioni ed il numero minimo dei chilometri da percorrere vengono determinati dal direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

L'azienda interessata alla abilitazione di conducenti di filobus presenta alla direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la proposta per l'ammissione agli esami di quei candidati che hanno compiuto le esercitazioni di cui all'art. 1 in modo soddisfacente, corredando, la proposta, per ciascun candidato, dei seguenti documenti:

1) per i candidati che sono in possesso da oltre un anno della patente per autoveicoli indicata nell'art. 1, secondo comma, un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, rilasciato da un medico appartenente ad una delle categorie elencate nell'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, da cui risulti che il candidato è in possesso dei requisiti fisici e psichici di cui allo stesso art. 81 e agli articoli 470, 471, 472, secondo e terzo comma, 473, terzo e quarto comma, 474 del relativo regolamento di esecuzione;

2) una dichiarazione sull'esito delle esercitazioni, con indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, e con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione con i veicoli filoviari.

Art. 3.

Il direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dopo la verifica dei documenti presentati, decide sulla ammissione all'esame dei candidati proposti, dandone comunicazione all'azienda che dovrà entro dieci giorni darne notizia agli interessati.

Avverso la decisione del direttore compartimentale è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, che decide con proprio decreto entro sessanta giorni.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova teorica ed in una prova pratica e deve essere sostenuto davanti ad un ingegnere della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con l'assistenza di un rappresentante dell'azienda.

Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere conoscenza:

1) delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale;

2) dei regolamenti e degli ordini di servizio in vigore presso l'azienda, con particolare riguardo alle norme concernenti le funzioni di guidatore di filobus;

3) delle strutture e funzionamento delle parti che compongono le vetture filoviarie;

4) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.

La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o più linee della rete dell'azienda interessata.

Art. 5.

I candidati giudicati idonei sono classificati secondo la votazione conseguita.

La votazione deve esprimersi in decimi e risultare di tre valutazioni: una per le materie di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 4, una per le materie di cui ai numeri 3 e 4 dello stesso articolo e una per la prova pratica.

Il candidato per dimostrare l'idoneità, deve riportare una votazione media di 7/10 fra le tre valutazioni, con un minimo di 6/10 per ognuna delle materie della prova orale e di 7/10 per la prova pratica.

Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso all'azienda.

Art. 6.

I candidati che hanno sostenuto gli esami di cui all'art. 5 con esito non favorevole possono essere ripresentati ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di esercitazioni e trascorso un congruo periodo di tempo che sarà stabilito dal direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7.

Il direttore compartimentale rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui all'art. 1.

Art. 8.

Il certificato di idoneità abilita a condurre vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

Art. 9.

La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi dell'art. 1, secondo comma.

Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 88 del codice della strada, la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede ad analoga conferma, per cinque anni, del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie deve essere ritirato a cura della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 10.

Le direzioni compartimentali della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esami di idoneità i titolari del certificato di abilitazione di cui all'art. 1, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

Art. 11.

Il certificato di abilitazione è sospeso dal direttore compartimentale che lo ha rilasciato, quando il titolare non si presenti alla revisione prevista dall'art. 10.

Il certificato è sospeso dal direttore compartimentale per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in più violazioni delle norme di comportamento previste dall'art. 91 del codice della strada, terzo comma, lettere *a, b, c, d, f, g, h, i*.

Qualora più violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione del certificato di abilitazione è disposta da due a sei mesi.

Il certificato di abilitazione è sospeso dal direttore compartimentale, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso

di investimento di persone, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione è comunicato dal direttore compartimentale entro otto giorni all'autorità giudiziaria inquirente. Il provvedimento è revocato se nel corso dell'istruttoria giudiziaria o a seguito di sentenza risulti che siano venuti a mancare i motivi della sospensione.

La restituzione del certificato, sospeso ai sensi dei commi precedenti, può essere subordinata a revisione ai sensi dell'art. 10.

Il certificato è revocato dal direttore compartimentale:

1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

2) quando il titolare sottoposto all'esame di idoneità ai sensi dell'art. 10 risulti non più idoneo.

Avverso i provvedimenti del direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, il quale decide entro sessanta giorni.

Art. 12.

Il decreto ministeriale 15 giugno 1938 è abrogato.

Roma, addì 15 febbraio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

(5372)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 24741, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 32, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 2600 del 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1968, registro n. 5, foglio n. 193, con il quale il dott. ing. Santo Sabatino, ispettore generale dirigente l'ufficio tecnico erariale di Torino è stato nominato membro in seno al collegio di che trattasi;

Considerato che il predetto dott. Sabatino, è stato trasferito ad altra sede e che pertanto si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 2541 del 9 febbraio 1971, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Torino ha designato il dott. ing. Alessandro Parisi, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Torino;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Alessandro Parisi, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Torino è nominato membro della commissione di cui alle premesse, in sostituzione dell'ispettore generale, Santo Sabatino.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione in questione è attribuito al dott. ing. Parisi un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1971
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 282

(5394)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1971.

Nomina del presidente supplente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 24741 del 23 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 32, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che all'art. 3 della cennata legge n. 86, fa obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare, per il presidente ed ognuno dei componenti la commissione stessa, i membri supplenti;

Visto il decreto ministeriale n. 7334 del 9 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1970, registro n. 10, foglio n. 340, con il quale il dott. Giovanni Durando, consigliere della corte di appello di Torino, è stato nominato presidente supplente del collegio stesso;

Considerato che il predetto dott. Durando ha rassegnato le proprie dimissioni, per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione nell'incarico di che trattasi;

Vista la nota n. 18259/8051 del 29 dicembre 1970 del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Giorgio Oliviero, consigliere della corte di appello di Torino è nominato presidente supplente della commissione di cui alle premesse in sostituzione del pari grado dott. Giovanni Durando, dimissionario.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata, è attribuito al dott. Oliviero un gettone di presenza previsto dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1971
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 243

(5393)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1971.

Nomina del presidente supplente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24750, del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 104, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Vista la nota n. 24545 del 17 febbraio 1971 con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila, su proposta del presidente della corte di appello di L'Aquila, ha designato il dott. Ugo Calore, magistrato di corte di appello, quale presidente supplente della commissione stessa;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Ugo Calore, magistrato di corte di appello, è nominato presidente supplente in seno alla commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il dott. Boemondo Colangelo, consigliere della corte di appello di L'Aquila, presidente effettivo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi è attribuita al predetto funzionario un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1971
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 304

(5395)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1971.

Nomina del presidente e dei membri supplenti della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24741 del 23 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro 10, foglio 32, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Angelo Aragno, ingegnere capo dell'U.T.E., il dottor ing. Rodolfo Guerrizio, ispettore generale del genio civile e il dott. Giovanni De Gaspari, ingegnere capo del genio civile, sono nominati membri supplenti in seno alla commissione di cui sopra per sostituire in caso di assenza o di impedimento i membri effettivi rispettivamente nelle persone del dott. ing. Alessandro Parisi, ispettore generale dirigente l'U.T.E., del dott. Filiberto Papi, ispettore generale, vice provveditore, e del dottor ing. Gustavo Rufini, ispettore generale, capo dell'ufficio tecnico del provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 77

(5370)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica, n. 2 viene demandato al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24753, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1969, registro 9, foglio 362 con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 4432 del 15 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1967, registro 11, foglio 344, con il quale il dott. ing. Armando Fratta, ispettore generale del genio civile è stato nominato membro del collegio medesimo;

Considerato che il predetto dott. ing. Fratta è stato collocato a riposo, per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Di Trapani Amedeo, ispettore generale del genio civile, è nominato membro della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del pari grado dottor ing. Armando Fratta, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute che terrà la commissione, è attribuito al dott. ing. Di Trapani un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 dell'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 86

(5369)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1971.

Nomina dei membri supplenti della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24742 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro 54, foglio 108, con il quale venne costituita pres-

so il provveditorato alle opere pubbliche di Genova la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Carlo Mainieri, consigliere presso la corte di appello di Genova, il dott. ing. Paolo Di Maria, ispettore generale, l'ing. Renato Fedolino, ingegnere capo dell'ufficio per le opere pubbliche di Genova, il dott. ing. Paolo Moscato, ingegnere capo dell'U.T.E. di Savona ed il dott. ing. Clemente Chiaramella, libero professionista, sono nominati rispettivamente, presidente e membri supplenti in seno alla commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento il presidente ed i membri effettivi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1971
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 85

(5371)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1971.

Delimitazione delle zone, in provincia di Perugia nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dal terremoto verificatosi nei mesi di febbraio ed aprile 1971.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la delimitazione delle zone colpite da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, ai fini degli interventi di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 della legge stessa a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerato che in merito alla delimitazione territoriale è stato sentito il presidente della Regione Umbra;

Decreta:

Ai fini degli interventi previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole danneggiate dal terremoto dei mesi di febbraio e aprile 1971, per il ripristino dei fabbricati e manufatti, si delimitano, ricorrendo per il fenomeno tellurico l'esistenza dei caratteri di eccezionalità, le seguenti zone della provincia di Perugia:

Comuni di Valfabbrica, Norcia, Cascia e Preci, per l'intero territorio;

Comune di Gubbio, per le località S. Marco, Padule, Spada, Torre Calzolari, Branca, Cipolleto, S. Maria Maddalena, Colonnata, Mengara, Val di Chiascio, Vallingegno, Colpalombo, Carbonesca, Serra Brunamonti, Biscina, Caresto, Petroia, Scritto, Belvedere, Casacce, Febino, Carestello, Ghigiano, S. Agostino, S. Secondo, Monteluiano, Carpiano, S. Cristina;

Comune di Bastia, per le località Fonte del Lupo, Padule, Via Tescio, Boschetti, S. Paolo, S. Costanzo, Campagna;

Comune di Assisi, per le località Tordibetto, Palazzo, Torchiagina, S. Maria Lignano, Porziano, Paradiso, Sterpeto, S. Pietro Campagna, Pieve S. Nicolò, Paganzano, Capodacqua;

Comune di Perugia, per le località Pianello, Ripa, Piccione, Fratticiola Selvatica, Montelabate, Ponte Pattoli;

Comune di Gualdo Tadino, per le località Monte Pelato, Piagge, Pieve di Compresseto, S. Croce, Pastina, Grello, S. Ippolito, Morano;

Comune di Nocera Umbra, per le località Bagnara, Colle, Gaifana, Romagnano, Costa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(5398)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Erba.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata parte del territorio del comune di Erba;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Erba;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Erba e dai signori Francesco e Maria Sofia Ciceri;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona proposta per il vincolo ha notevole interesse pubblico per la bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico. La zona costituisce un continuo e vario quadro panoramico, comprendente la piana che si estende a nord del lago di Alserii e a sud della provinciale Lecco-Como e la parte collinare boschiva che scende a formare scenario verde alla città di Erba; la zona inoltre è caratterizzata da notevoli episodi di ville e di parchi che costituiscono insiemi aventi valore estetico e tradizionale, ove è nota essenziale la spontanea fusione e concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Gli abitati delle frazioni, infine, e i gruppi sparsi di vecchie case costituiscono insiemi di valori espressivi, naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, armoniosamente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Erba ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: col comune di Faggeto Lario e Caslino d'Erba;

a est: col comune di Ponte Lambro, con la via Umberto I, via M. Monti, via Ugo Foscolo fino alla villa Amalia, via Cavour, piazza G. Carcano, via Parini, via Don Minzoni, strada provinciale Erba-Como, via San Maurizio, via Alserio, strada circonvallazione principale Lecco-Como, strada della Vallassina fino alla località Pontenuovo;

a sud: con il territorio comunale di Monguzzo e con il lago di Alserio;

a ovest: con il territorio comunale di Albavilla.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Erba provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 aprile 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 luglio 1969, si è riunita oggi ventinove, 29 luglio 1969, millenovecentosessantanove, alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) ERBA: vincolo di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La Commissione

Udita la relazione della presidenza;

Col voto contrario del sindaco del comune e tutti gli altri favorevoli;

Delibera

di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, la parte del territorio comunale di Erba che così confina:

a nord: col comune di Faggeto Lario e Caslino d'Erba;

a est: col comune di Ponte Lambro, con la via Umberto I, via M. Monti, via Ugo Foscolo fino alla villa Amalia, via Cavour, piazza G. Carcano, via Parini, via Don Minzoni, strada provinciale Erba-Como, via S. Maurizio, via Alserio, strada circonvallazione principale Lecco-Como, strada della Vallassina fino alla località Pontenuovo;

a sud: con il territorio comunale di Monguzzo e con il lago di Alserio;

a ovest: con il territorio comunale di Albavilla.

(*Omissis*).

(5399)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Pusiano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Pusiano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pusiano;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Pusiano, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico, nonchè dallo specchio di acqua costituito dal lago di Pusiano. Il territorio, inoltre, è caratterizzato da gradevoli pendici boscose e leggere ondu-

lazioni di terreno che scende dolcemente nel lago, formando un quadro naturale di altissimo interesse panoramico. L'abitato del capoluogo, infine, nonchè i gruppi sparsi di edifici, costituiscono un insieme di valori espressivi dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme con la natura sì da costituire complessi di cose immobili aventi valori estetici e tradizionali, ove è nota essenziale la concordanza spontanea e la fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Pusiano ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Pusiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 aprile 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 luglio 1969, si è riunita oggi ventinove, 29 luglio 1969, millenovecentosessantanove, alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

9) PUSIANO: Vincolo dell'intero territorio comunale.

Il presidente della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como, assente il sindaco del comune di Pusiano, regolarmente invitato con raccomandata 7 luglio 1969, propone di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Pusiano.

Il territorio del comune di Pusiano confina:

a nord: col territorio del comune di Canzo;
a est: col territorio del comune di Cesana Brianza;
a sud: col lago di Pusiano;
a ovest: col territorio del comune di Eupilo.

(*Omissis*).

La Commissione

Udita la relazione della presidenza;
All'unanimità dei voti,

Delibera

di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Pusiano.

(*Omissis*).

(5401)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Albavilla.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Albavilla;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Albavilla;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Albavilla, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico nonchè dallo specchio di acqua costituito dal lago di Alserio. Il territorio è caratterizzato da gradevoli pendici boscose e leggere ondulazioni di terreno che si concludono nella piana che scende dolcemente, e si conclude, nel predetto lago, formando un quadro naturale di alto interesse panoramico. L'abitato del capoluogo, inoltre, nonchè i gruppi sparsi di edifici, costituiscono un insieme di valori espressivi dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi, insieme con la natura, a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, ove è nota essenziale la concordanza, spontanea funsione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Albavilla ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Albavilla provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblica-

zione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 aprile 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 luglio 1969, si è riunita oggi ventinove, 29 luglio 1969, millenovecentosessantanove, alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) ALBAVILLA: Vincolo dell'intero territorio comunale.

Il presidente della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como, in assenza del sindaco del comune di Albavilla regolarmente invitato con raccomandata 7 luglio 1969, propone di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Albavilla.

Il territorio del comune di Albavilla confina:

a nord: col territorio del comune di Faggeto Lario;

a est: col territorio del comune di Erba;

a sud: col territorio del comune di Orsenigo ed Alserio;

a ovest: col territorio del comune di Albese con Cassano.

(*Omissis*).

La Commissione

Udita la relazione della presidenza e convenendo con quanto in essa esposto;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di rito,

Delibera

di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Albavilla.

(*Omissis*).

(5400)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.a.s. Misal di Leto di Arco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Misal S.a.s. Leto di Arco (Trento) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.a.s. Misal di Leto di Arco (Trento);

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5338)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1971.

Autorizzazione alla Banca del Cimino, società per azioni, con sede in Viterbo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 29 ottobre 1953, 20 giugno 1956, 9 luglio 1963 e 17 marzo 1967 con i quali la Banca del Cimino, società per azioni, con sede in Viterbo, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Arlena di Castro, Barbarano, Bassano in Teverina, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte, Castel Sant'Elia, Civita Castellana,

Corchiano, Cura di Vetralla, Fabrica di Roma, Gradoli, Graffignano, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Monterosi, Onano, Pescia Romana (frazione del comune di Montalto di Castro), Proceno, Soriano del Cimino, Tessennano, Tuscania, Vetralla, Vignanello, Viterbo e Vitorchiano, tutti in provincia di Viterbo;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Cimino, società per azioni, con sede in Viterbo, con i propri decreti 29 ottobre 1953, 20 giugno 1956, 9 luglio 1963 e 17 marzo 1967, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Roma.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Cimino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5373)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1971.

Autorizzazione alla Banca popolare di Valdagno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Valdagno ad estendere le operazioni di credito agrario nel territorio del comune di Altavilla Vicentina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'economia nazionale 26 marzo 1929, nonchè il decreto del Capo del Governo 4 dicembre 1941, con i quali la Banca popolare di Valdagno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Valdagno (Vicenza), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro, Trissino e Valdagno, tutti in provincia di Vicenza;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Valdagno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Valdagno (Vicenza), con i decreti 26 marzo 1929 e 4 dicembre 1941 di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Altavilla Vicentina (Vicenza).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Valdagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5374)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica e cartevalori di Ercolano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 novembre 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Poligrafica e cartevalori di Ercolano (Napoli), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Poligrafica e cartevalori di Ercolano (Napoli);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato articolo 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 novembre 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica e cartevalori di Ercolano (Napoli), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5424)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento SAMIA », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento SAMIA » che avrà luogo a Torino dal 10 al 13 settembre 1971 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 maggio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(5368)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1971.

Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza da applicarsi per le assicurazioni di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Viste le domande delle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, inteso ad ottenere la approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza, secondo i testi uniti alle domande e le successive integrazioni e modificazioni di tali testi;

Vista la relazione tecnica, la documentazione statistica e contabile di cui all'art. 27 del regolamento di esecuzione, nonchè i modelli del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui all'art. 7 della predetta legge, a corredo delle domande stesse;

Viste, come da art. 28 del regolamento di esecuzione, le rilevazioni statistiche interaziendali presentate e tenuto conto degli elementi tecnici e statistici direttamente acquisiti;

Considerato che le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza di cui sopra, a seguito dell'istruttoria effettuata, risultano rispondenti alle modalità e ai criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dal regolamento di esecuzione e in particolare per la prima applicazione;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati per ciascuna impresa, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che le imprese stesse intendono garantire.

Resta esclusa l'applicazione di tariffe di premi e di condizioni generali di polizza diverse da quelle approvate.

Roma, addì 9 giugno 1971

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli, per le quali si approvano le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate.

DENOMINAZIONE	Sede
1. « L'Abeille Compagnia Italiana »	Milano
2. « Agricoltura Assicurazioni »	Milano
3. « Alleanza Securitas Esperia »	Roma
4. « Alpi »	Milano
5. « Assicuratrice Edile »	Milano
6. « L'Assicuratrice Italiana »	Milano
7. « Le Assicurazioni d'Italia »	Roma
8. « Assicurazioni Generali »	Roma
9. « Ausonia »	Milano
10. « Banca Nazionale delle Comunicazioni »	Roma
11. « Cassa Generale di Assicurazioni »	Milano
12. « La Cattolica »	Verona
13. « Columbia »	Roma
14. « Comitas »	Genova
15. « Compagnia Centrale »	Bologna
16. « Compagnia di Firenze »	Firenze
17. « Compagnia di Genova »	Milano
18. « Compagnia di Milano »	Milano
19. « Compagnia Italiana di Sicurtà »	Roma
20. « Compagnia Latina »	Milano
21. « Compagnia Lombarda »	Milano
22. « Compagnie Riunite »	Torino
23. « Compagnia Tirrena »	Roma
24. « Compagnia Veneta »	Padova
25. « Cosida »	Napoli
26. « Il Duomo »	Milano
27 « L'Edera »	Roma
28. « F.A.T.A. »	Roma
29. « La Fiduciaria »	Bologna

DENOMINAZIONE	Sede
30. « F.I.R.S. Italiana di Assicurazioni »	Roma
31. « La Fondiaria Incendio »	Firenze
32. « La Fondiaria Infortuni »	Firenze
33. « Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni - La Carnica » .	Tolmezzo
34. « Intercontinentale »	Roma
35. « Istituto Italiano di Previdenza »	Milano
36. « Istituto Trentino-Alto Adige »	Trento
37. « Italia Assicurazioni » .	Genova
38. « Italiana Incendio e Rischi Diversi »	Milano
39. « L'Italica » . .	Milano
40. « Lavoro e Sicurtà » .	Milano
41. « Levante »	Genova
42. « Lloyd Adriatico »	Trieste
43. « Liguria »	Genova
44. « Lloyd Internazionale »	Roma
45. « Lloyd Italico & L'Ancora »	Genova
46. « MAECI »	Milano
47. « Mercury »	Perugia
48. « La Minerva »	Roma
49. « Mutua Esercenti Imprese Elettriche (MEIE) »	Milano
50. « La Nationale »	Roma
51. « Norditalia Assicurazioni » .	Milano
52. « La Pace »	Milano
53. « Padana Assicurazioni »	Milano
54. « La Piemontese »	Torino
55. « La Potenza »	Roma
56. « La Preservatrice »	Roma
57. « La Previdente »	Milano
58. « Reale Mutua »	Torino
59. « Renana Assicurazioni »	Bologna
60. « Riunione Adriatica di Sicurtà »	Milano
61. « SAI »	Torino
62. « SALDA »	Torino
63. « SAPA »	Milano
64. « S.A.R.A. »	Roma
65. « Savoia »	Milano
66. « S.I.A.R.C.A. »	Milano
67. « La Sicurtà 1879 »	Milano
68. « S.I.D.A. »	Roma
69. « Società Navale »	Genova
70. « Toro Assicurazioni »	Torino
71. « Unione Euroamericana di Assicurazioni »	Roma
72. « Unione Subalpina di Assicurazioni »	Torino
73. « Unipol »	Bologna
74. « Val Piave »	Belluno
75. « La Vittoria »	Milano
76. « Winterthur »	Milano
77. « Allianz »	Milano
78. « Alpina » .	Genova
79. « Ancienne Mutuelle Accidents »	Milano
80. « Anglo-Elementar »	Milano
81. « Assurances Generales de France - I.A.R.T. »	Roma
82. « Les Assurances Nationales I.A.R.D. »	Roma
83. « The Century Insurance Company »	Milano
84. « Commercial Union »	Milano
85. « Danubio »	Roma
86. « La Federale »	Milano
87. « Helvetia »	Milano
88. « La Mannheim »	Roma
89. « Nazionale Svizzera »	Milano
90. « New Hampshire »	Roma
91. « Nordstern »	Milano
92. « The Northern »	Milano
93. « Norwich Union Fire »	Milano
94. « The Prudential »	Milano
95. « Reliance Insurance Company »	Roma
96. « Royale Belge »	Roma
97. « The Sea »	Genova
98. « The Seven Provinces »	Genova
99. « Sun » .	Genova
100. « La Svizzera »	Genova
101. « L'Union des Assurances de Paris I.A.R.D. »	Genova
102. « Zurigo »	Milano
103. « Compagnia Meridionale »	Napoli

(5739)

Il Ministro: GAVA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Emilia n. 12362/1ª in data 24 maggio 1971, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola elementare, località Ponte Nuovo).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(5404)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 19135 del 5 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1971, registro n. 8, foglio n. 284, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 1° agosto 1968 dal sig. De Falco Angelo per la revoca del decreto del Presidente della Repubblica n. 17730 del 20 ottobre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968, con il quale era stato dichiarato in parte irricevibile ed in parte respinto il ricorso straordinario da lui proposto, per l'annullamento del provvedimento del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma in data 5 novembre 1965 relativo al suo trattamento giuridico-economico.

(5482)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinunzia all'allestimento della « XXIII Mostra-mercato interprovinciale dell'artigianato », in Parma

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, con nota del 26 maggio 1971, ha comunicato che la « XXIII Mostra-mercato interprovinciale dell'artigianato », già programmata in Parma per il periodo 1-13 giugno 1971, non avrà più luogo.

(5405)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione ai consorzi di bonifica riuniti fra Taglio e Livenza, con sede in Portogruaro, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1971, al registro n. 6, foglio n. 25, i consorzi di bonifica riuniti fra Taglio e Livenza, con sede in Portogruaro (Venezia), sono stati autorizzati ad acquistare un immobile dalla ditta Gianna Bonazza al prezzo complessivo di L. 10.416.000.

(5406)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1970, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice del concorso suindicato, ivi compresa anche la graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni, nonchè il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso di referendario del Consiglio di Stato nelle premesse specificato:

Numero d'ordine	Cognome e nome	Totale dei punti conseguiti				Totale generale
		scritti	orali	lingue straniere	titoli	
1	de Lisė Pasquale	204	46	—	30	280
2	Vaiano Paolo	206	44	—	29	279
3	Buscema Vincenzo	200	40	—	27	267

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui innanzi, nel seguente ordine, i candidati:

1) de Lise dott. Pasquale;
2) Vaiano dott. Paolo;
3) Buscema avv. Vincenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 21 maggio 1971

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 151

(5630)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 31 marzo 1971, concernente la nomina delle commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 22 maggio 1971, in corrispondenza della corte di appello di Bari, le parole « Presidente supplente » devono precedere il nominativo « Cecere dott. Mario » e le parole « Componenti supplenti » devono precedere il nominativo « Zaccaria dott. Domenico ».

(5635)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi provinciali a borse di studio per l'anno scolastico 1971-72

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente la concessione di borse di studio agli alunni bisognosi, capaci e meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche;

Veduto l'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi provinciali per l'assegnazione delle borse di studio;

Considerata la necessità di stabilire con proprio decreto, a norma del terzo comma del citato art. 38, l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le ulteriori modalità per il conferimento delle borse di studio;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione di borse di studio ha luogo a seguito di concorso provinciale, indetto dal provveditore agli studi secondo le norme contenute nel presente decreto.

Ciascun concorso è diviso in due turni: il primo è riservato agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 1971-72 le classi iniziali di ciascun tipo di scuola; il secondo è riservato agli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 1971-72 le classi successive a quelle anzidette, compresi gli eventuali corsi di sperimentazione, di specializzazione e di perfezionamento.

Le classi cui si riferisce il primo turno del concorso sono elencate nella prima parte dell'allegata tabella « B ».

Le classi cui si riferisce il secondo turno del concorso sono elencate nella seconda parte della citata tabella.

Il concorso del primo turno, da espletarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 9, è unico per tutte le classi iniziali dei corsi di studio indicati nella 1ª parte della suddetta tabella « B ».

Gli alunni che, in base all'unica graduatoria del concorso del primo turno, risulteranno vincitori, potranno beneficiare della borsa stessa iscrivendosi in una delle classi iniziali sopracitate (per l'iscrizione al IV ginnasio occorre aver superato la prescritta prova di latino).

Il primo turno del concorso sarà indetto il 28 aprile 1971 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al successivo 22 maggio.

Il secondo turno del concorso sarà indetto il 2 settembre 1971 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al successivo 12 ottobre.

Art. 2.

La somma di L. 13.000.000.000 a disposizione per l'anno scolastico 1971-72 per il conferimento delle borse di studio agli alunni bisognosi, capaci e meritevoli delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistiche, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è ripartita fra le province e la Valle d'Aosta, come dalla tabella « A » annessa al presente decreto.

Il provveditore agli studi ripartisce la somma assegnata alla provincia aumentata degli eventuali residui verificatisi nell'anno scolastico 1970-71, fra tutti i tipi di scuola indicati nella unita tabella « B », in proporzione del numero degli alunni frequentanti nell'anno scolastico 1970-71.

Ripartita la somma fra i vari tipi di scuola, la quota ottenuta per ciascuno di essi dovrà essere divisa per il numero delle classi (ivi comprese quelle di sperimentazione, di perfezionamento e di specializzazione).

La quota spettante a ciascuna classe iniziale di ogni tipo di scuola dovrà essere utilizzata nel primo turno del concorso unico di cui al quinto comma del precedente art. 1.

Le quote spettanti alle classi successive a quella iniziale di ogni tipo di scuola dovranno essere utilizzate nel secondo turno del concorso previa detrazione della somma occorrente per il pagamento delle borse di studio confermate per il 1971-72.

Art. 3.

Le borse di studio sono di L. 150.000 per tutte le classi di ogni tipo di scuola: sia quelle vinte nel concorso per l'anno scolastico 1971-72, sia quelle confermabili.

Le borse sono annuali per gli alunni dell'ultima classe di ciascuno dei corsi di studio elencati nella tabella « B », sono pluriennali per gli alunni delle altre classi fino al compimento dei corsi medesimi.

Gli alunni che hanno compiuto il primo biennio di ogni tipo di scuola continueranno a beneficiare della borsa vinta fino alla durata dell'intero corso, senza necessità di ripetere il concorso a borse di studio. Anche gli alunni della quinta ginnasiale conserveranno la borsa di studio fino al terzo liceo classico.

Le borse di studio pluriennali assegnate per concorso o per conferma nell'anno scolastico 1971-72 potranno essere confermate, nei limiti di durata di ciascun tipo di scuola (ivi compresi gli eventuali corsi di sperimentazione, di specializzazione o di perfezionamento), qualora gli alunni beneficiari abbiano conseguito la promozione alla classe successiva per scrutinio e non siano incorsi in una punizione disciplinare superiore a quella prevista dalla lettera *C*), dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alle stesse condizioni saranno confermate per l'anno scolastico 1971-72 le borse di studio precedentemente assegnate.

Potranno, altresì, beneficiare della conferma gli alunni che, attraverso esami, anche integrativi, sostenuti in unica sessione, si iscrivano ad altro tipo di scuola.

Gli accertamenti relativi alle predette condizioni saranno compiuti di ufficio.

Gli alunni che nel 1970-71 abbiano eventualmente goduto di una borsa di L. 150.000 maggiorata di L. 50.000, continueranno a percepire la borsa maggiorata.

Art. 4.

Il godimento della borsa di studio non è cumulabile con quello di altre borse, assegni, premi, posti gratuiti in collegi e convitti, concessi per pubblico concorso da Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati, da fondazioni o aziende, anche se stranieri, nonchè con buoni-libro. In tal caso l'alunno ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Fermo il divieto di cumulabilità di cui al precedente comma, l'alunno vincitore di borsa di studio statale che opti per altra borsa di studio da godersi all'estero, qualora al rientro in patria riprenda gli studi in scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, iscrivendosi ad una classe successiva a quella frequentata prima di recarsi all'estero, può ottenere la conferma della borsa di studio statale già in godimento.

Per rendere possibile tale conferma, il provveditore agli studi dovrà accantonare, all'atto dell'opzione, l'importo della borsa di studio.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni che conseguiranno (1° turno) o abbiano già conseguito (2° turno) per scrutinio o nella sessione estiva d'esami la promozione o comunque il titolo valido per l'iscrizione ad una classe delle scuole o istituti per i quali venga indetto il concorso e che si trovino in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli.

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia del concorrente non sia superiore:

a L. 1.300.000, con 1 figlio a carico;
a L. 1.600.000, con 2 figli a carico;
a L. 1.900.000, con 3 figli a carico;
a L. 2.200.000, con 4 figli a carico;

per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni sino al 26° anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

L'accertamento dell'entità del reddito dovrà essere effettuato sulla base dei certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) del seguente art. 6.

L'esclusione dal concorso sarà decisa quando uno o entrambi i certificati attestino un reddito superiore a quelli precedentemente indicati.

Art. 6.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere presentata entro i termini perentori indicati nel settimo e ottavo comma del precedente art. 1.

Poichè gli alunni che nel 1971-72 frequenteranno le prime classi di ciascun tipo di scuola di cui all'allegata tabella « B » sosterranno la prova di concorso prima della pubblicazione dei risultati degli esami, l'efficacia della loro partecipazione al concorso è condizionata al conseguimento del titolo di studio prescritto.

La domanda va presentata al capo d'istituto frequentato dal candidato nel corrente anno scolastico. Gli alunni esterni presenteranno la domanda al capo dell'istituto presso il quale sosterranno l'esame per il conseguimento del titolo prescritto.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere uniti i seguenti documenti, in carta semplice:

a) stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

b) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito imponibile accertato, o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini dell'imposta complementare progressiva per il capo di famiglia e per tutti i componenti della stessa;

c) certificato attestante il reddito familiare imponibile accertato o denunciato ai fini dell'imposta di famiglia, rilasciato dal comune;

d) scheda, che sarà ritirata gratuitamente nella segreteria dell'istituto debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

e) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno;

f) qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri, certificato attestante tale condizione, rilasciato dal comune;

g) eventualmente, certificato attestante la qualità di studente universitario, per i figli maggiorenni al fine del beneficio di cui al terzo comma del precedente art. 5.

La data di presentazione delle domande e dei documenti allegati dovrà risultare dal timbro a data apposto dall'ufficio di segreteria dell'istituto.

Art. 7.

Il capo dell'istituto procederà immediatamente all'esame delle domande pervenute in termine e della relativa documentazione, convocando, se del caso, il presentatore perchè fornisca le notizie eventualmente mancanti.

Accerterà, in particolare, in base ai certificati tributari, che sussistano le disagiate condizioni di famiglia ai sensi del secondo comma dell'art. 5.

Il capo dell'istituto ha facoltà di chiedere al comune e allo ufficio distrettuale delle imposte dirette competenti ulteriori accertamenti sull'entità del reddito quando le risultanze dei certificati esibiti dall'interessato appaiano non corrispondenti alla situazione reale a sua conoscenza. Pari facoltà ha il provveditore agli studi.

Qualora venga accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione al concorso, sarà comunicata per iscritto al presentatore della domanda da parte del capo dell'istituto l'esclusione dal concorso e il motivo della medesima.

Il candidato, peraltro, potrà presentare al provveditore agli studi istanza in carta libera per un riesame della domanda di ammissione al concorso da parte della commissione esaminatrice e, nell'attesa della decisione, potrà presentarsi a sostenere, sotto condizione, la prova di esame.

Appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, il capo dell'istituto comunicherà, con il mezzo più rapido, al provveditore agli studi il numero delle domande presentate, distinte per classi e tipi di scuola.

Il capo dell'istituto, sentiti gli insegnanti della classe frequentata dal concorrente, completerà la scheda con tutte le opportune notizie sulle condizioni individuali e familiari del concorrente.

Entro il 5 luglio 1971 per il primo turno del concorso e entro il 15 novembre 1971 per il secondo turno, il capo dell'istituto trasmetterà al provveditore agli studi le domande documentate e le relative schede degli alunni che abbiano conseguito la promozione nella prima sessione di esami o per scrutinio.

Le domande documentate relative agli alunni partecipanti al primo turno del concorso che non abbiano conseguito la promozione nella prima sessione d'esami debbono essere trasmesse al provveditorato con plico a parte con l'annotazione su di esse che l'alunno non è stato promosso.

Art. 8.

Il provveditore agli studi nomina per il 1° turno del concorso un'unica commissione esaminatrice per tutte le prime classi dei corsi di studio elencati nella prima parte della tabella « B ».

Qualora i concorrenti siano più di 240 la commissione può essere divisa in sottocommissioni.

Il provveditore agli studi nomina per il 2° turno del concorso una commissione esaminatrice per ognuno dei corsi di studio elencati nella seconda parte della stessa tabella « B ».

Quando il numero dei concorrenti sia limitato, può essere costituita una commissione unica per più corsi di studio che presentino sufficiente affinità.

Qualora i concorrenti di uno stesso tipo di scuola siano più di 240 la commissione può essere divisa in sottocommissioni.

Ciascuna commissione o sottocommissione deve essere costituita: di un preside di ruolo, di tre professori (due dei quali appartenenti ai ruoli statali ed uno in servizio nelle scuole o istituti non statali autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato) e di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione appartenente a qualsiasi ruolo, purchè fornito di diploma di istituto medio superiore.

Art. 9.

La prova di esame che nel primo turno è unica per tutte le classi iniziali, consiste in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato fra tre temi a lui proposti dalla commissione esaminatrice su argomento di cultura generale.

Per ciascun anno di corso delle scuole elencate nella tabella « B », parte II, la commissione propone tre temi diversi.

La prova avrà luogo nei comuni o presso le sedi scolastiche scelte dal provveditore, tenendo conto, per ogni tipo di scuola del numero dei concorrenti e dell'esigenza di rendere, per quanto possibile, agevole il loro afflusso dalle località di residenza.

I temi saranno formulati dalla commissione nei giorni precedenti la prova e fatti avere tempestivamente in plico sigillato ai capi degli istituti scelti come sede di esame, i quali cureranno lo svolgimento della prova e, con la collaborazione dei professori della scuola e anche di altre scuole, provvederanno alla necessaria vigilanza.

L'elenco delle sedi di esame, con l'indicazione per ciascuna di esse della zona dalla quale affluiranno i candidati, sarà comunicato dal provveditore a tutte le scuole secondarie di primo e di secondo grado e artistiche della provincia nei giorni precedenti lo svolgimento della prova scritta.

Non saranno fatte comunicazioni scritte ai singoli concorrenti circa l'ammissione al concorso, la sede e la data della prova.

Salvo comunicazione scritta di esclusione, i candidati s'intendono tutti ammessi alla prova, con riserva di definitiva decisione da parte della commissione esaminatrice circa l'ammissione o la esclusione.

I concorrenti, ove non siano alunni interni della scuola sede di esame, dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento o accompagnati da uno dei loro insegnanti.

La prova di esame relativa al primo turno del concorso avrà luogo alle ore 8,30 del 31 maggio 1971.

Quella relativa al secondo turno del concorso, alle ore 8,30 dell'11 novembre 1971.

Per lo svolgimento del tema sono concesse 4 ore.

Gli elaborati debbono essere scritti su carta portante esclusivamente il timbro del provveditorato agli studi.

Al concorrente sono consegnate, il giorno della prova, due buste, una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il concorrente, dopo avere svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola.

Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che chiude e consegna al membro della commissione o all'insegnante addetto alla vigilanza presente nell'aula, il quale appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi restino compresi il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la sola data.

Al termine della prova tutte le buste degli alunni, raggruppate per anno di corso e tipo di scuola, (solo per il 2° turno) sono raccolti in pieghi che sono suggellati e firmati dal membro della commissione esaminatrice presente o dal capo dell'istituto sede di esame o da chi ne fa le veci con l'indicazione, all'esterno della busta, dell'anno di corso e della scuola per i quali i concorrenti aspirano alla borsa.

I pieghi sono, nello stesso giorno, fatti avere al presidente della commissione esaminatrice e saranno aperti alla presenza di quest'ultima, quando si dovrà procedere all'esame dei lavori.

Il riconoscimento deve essere fatto dopo che tutti i lavori dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Tutti gli elaborati debbono essere riconosciuti, anche quelli che abbiano ottenuto una votazione inferiore alla sufficienza. Ciò al fine di accertare se sussistono le condizioni per sottoporre eventualmente i candidati alla verifica orale di cui agli ultimi due comma del seguente articolo.

Art. 10.

La commissione esaminatrice e le sottocommissioni hanno a disposizione 50 punti per la votazione da attribuire a ciascun elaborato.

La prova può essere eccezionalmente integrata con una verifica orale. Di tale facoltà la commissione può avvalersi qualora, avvenuto il riconoscimento dell'elaborato, risulti un'eccessiva discrepanza fra la valutazione di esso e le valutazioni con cui la scuola ha giudicato il concorrente in sede di promozione per scrutinio o di esami nella sessione estiva; della facoltà la commissione può avvalersi anche quando abbia fondati dubbi sulla genuinità dell'elaborato.

Per l'eventuale verifica orale il concorrente è convocato con un preavviso di tre giorni nella sede della commissione.

Art. 11.

La commissione forma un'unica graduatoria per tutte le classi iniziali delle scuole elencate nella prima parte dell'allegata tabella « B »; forma distinte graduatorie per ciascun anno di corso delle scuole elencate nella seconda parte della stessa tabella « B ». Nelle predette graduatorie sono compresi secondo l'ordine determinato dalla votazione conseguita, i concorrenti promossi nella prima sessione di esame o per scrutinio che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 30/50. I risultati dei concorrenti che abbiano riportato una votazione inferiore non sono pubblicati. Limitatamente al primo turno, non sono del pari pubblicati i risultati dei concorrenti che non sono promossi nella sessione estiva.

In caso di parità di merito, la commissione gradua i concorrenti tenendo conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie, avuto particolare riguardo al numero dei figli. Dal verbale dovrà risultare la motivazione essenziale della comparazione fatta e dell'ordine che se ne è dedotto.

La commissione esaminate le domande e la documentazione, definisce i casi dei concorrenti ammessi con riserva a sostenere la prova ai sensi del quinto comma dell'art. 7, stabilendo l'ammissione al concorso o la esclusione da esso.

Il conferimento delle borse è disposto dalla commissione secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma stabilita dal provveditore.

Art. 12.

Gli atti delle commissioni sono sottoposti al provveditore agli studi, il quale, ove ne riconosca la regolarità, li approva, curando la pubblicazione delle graduatorie all'albo del provveditorato, entro il 31 agosto 1971 per il primo turno del concorso ed entro il 15 dicembre 1971 per il secondo turno.

Le graduatorie dovranno contenere, oltre alle generalità degli alunni l'indicazione dell'istituto frequentato da ciascuno di essi, il punteggio assegnato e la precisazione, se l'alunno sia risultato vincitore o idoneo. Copia delle graduatorie è inviata a tutte le scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato alle quali le graduatorie si riferiscono, per la pubblicazione all'albo.

Copia delle graduatorie è inviata, inoltre, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'assistenza scolastica.

Art. 13.

Ciascuna borsa è erogata in unica soluzione, all'inizio dell'anno scolastico 1971-72 se trattasi di borsa di studio vinta nel primo turno o confermata, entro il 31 dicembre 1971 se trattasi di borsa vinta nel secondo turno del concorso, previo accertamento che l'assegnatario della borsa sia regolarmente iscritto per l'anno scolastico 1971-72 in una scuola o istituto statale o autorizzato a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato o che abbia conseguito la licenza o la promozione nella sessione estiva.

A tal fine, il capo di istituto dovrà comunicare al provveditore agli studi che le due suddette condizioni sussistono nei riguardi dell'assegnatario, su semplice richiesta di questo ultimo o anche d'ufficio.

L'assegnatario dovrà, inoltre, dichiarare, sotto propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni che impediscono la cumulabilità della borsa con altri benefici, ai sensi dello art. 4, e di impegnarsi a comunicare in avvenire al provveditore agli studi l'eventuale verificarsi di tale condizione per poter optare per uno dei benefici ottenuti.

L'assegnatario della borsa di studio (vinta o confermata), il quale nel corso dell'anno scolastico 1971-72 incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c)* dello art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, perde il diritto alla conferma della borsa di studio per gli anni successivi anche se conservi ogni altro requisito richiesto.

Gli ordinativi di pagamento della borsa di studio sono intestati ai padri degli alunni vincitori o a chi ne fa le veci.

Art. 14.

Le somme assegnate alle classi iniziali dei vari tipi di scuola elencati nella prima parte della tabella « B » che a conclusione del primo turno di concorso, rimanessero in parte disponibili per mancanza di idonei saranno utilizzate nel secondo turno del concorso, mediante una ripartizione supplementare fra le classi indicate nella parte seconda dell'allegata tabella « B ».

Le somme residuate nel secondo turno, che a conclusione di detto concorso rimanessero del tutto o in parte disponibili per mancanza di idonei, saranno utilizzate, sempre nell'ambito dello stesso tipo di scuola, per l'assegnazione di altre borse agli idonei degli altri anni di corso.

Effettuata tale operazione, qualora risultassero ulteriori residui e vi fossero ancora concorrenti idonei appartenenti ad altri tipi di scuola la borsa di studio sarà assegnata anche a questi ultimi effettuando gli opportuni spostamenti di somme da un tipo all'altro di scuola.

Qualora risultassero, dopo l'applicazione di tali norme, ancora somme residue, queste saranno segnalate al Ministero che, in base ad un esame comparativo dei risultati generali dei concorsi, ne stabilisce l'impiego. Tali somme saranno, comunque, destinate a borse di studio.

Art. 15.

Per gli anni scolastici successivi al 1971-72 l'assegnazione di nuove borse di studio e la conferma di quelle già conferite sono subordinate alla iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione di nuovi appositi fondi, comunque non inferiori a complessivi 14 miliardi di lire.

Roma, addì 8 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

Tabella « A » annessa al decreto ministeriale 8 aprile 1971

PROVINCIA		Somma assegnata lire
Alessandria		82.758.000
Asti		32.323.000
Cuneo		82.649.000
Novara		85.966.000
Torino		355.451.000
Vercelli		58.966.000
	PIEMONTE	698.113.000
Aosta		14.683.000
	VALLE D'AOSTA	14.683.000
Bergamo		123.949.000
Brescia		120.788.000
Como		87.194.000
Cremona		62.231.000
Mantova		63.676.000
Milano		650.972.000
Pavia		70.292.000
Sondrio		35.159.000
Varese		118.607.000
	LOMBARDIA	1.332.868.000
Bolzano		57.381.000
Trento		72.286.000
	TRENTINO-ALTO ADIGE	129.667.000
Belluno		39.966.000
Padova		145.279.000
Rovigo		55.370.000
Treviso		127.230.000
Venezia		123.909.000
Verona		113.354.000
Vicenza		121.531.000
	VENETO	726.639.000
Gorizia		30.591.000
Trieste		57.394.000
Udine		107.834.000
Pordenone		36.551.000
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	232.370.000
Genova		203.837.000
Imperia		36.501.000
La Spezia		49.666.000
Savona		55.594.000
	LIGURIA	345.598.000
Bologna		170.815.000
Ferrara		78.147.000
Forlì		123.844.000
Modena		105.176.000
Parma		80.775.000
Piacenza		50.063.000
Ravenna		75.179.080
Reggio Emilia		69.796.000
	EMILIA-ROMAGNA	753.795.000
Arezzo		72.171.000
Firenze		189.167.000
Grosseto		44.741.000
Livorno		83.020.000
Lucca		64.243.000
Massa Carrara		70.094.000
Pisa		71.588.000
Pistoia		49.176.000
Siena		53.111.000
	TOSCANA	697.311.000
Perugia		152.914.000
Terni		63.360.000
	UMBRIA	216.274.000
Ancona		105.917.000
Ascoli Piceno		103.227.000
Macerata		77.907.000
Pesaro Urbino		83.638.000
	MARCHE	370.689.000
Frosinone		157.612.000
Latina		88.944.000
Rieti		35.061.000
Roma		851.445.000
Viterbo		48.916.000
	LAZIO	1.181.978.000
Campobasso		86.083.000
Isernia		25.664.000
	MOLISE	111.747.000
Chieti		119.878.000
L'Aquila		105.031.000
Pescara		95.081.000
Teramo		72.411.000
	ABRUZZI	392.401.000
Avellino		347.116.000
Benevento		217.453.000
Caserta		233.459.000
Napoli		690.810.000
Salerno		301.329.000
	CAMPANIA	1.790.167.000

PROVINCIA		Somma assegnata lire
Bari		356.261.000
Brindisi		84.063.000
Foggia		177.049.000
Lecce		240.288.000
Taranto		124.424.000
	PUGLIE .	982.085.000
Matera		63.426.000
Potenza		220.251.000
	BASILICATA .	283.677.000
Catanzaro		246.903.000
Cosenza		257.416.000
Reggio Calabria		241.678.000
	CALABRIA .	745.997.000
Agrigento		335.990.000
Caltanissetta		86.471.000
Catania		334.041.000
Enna		63.351.000
Messina		200.058.000
Palermo		265.323.000
Ragusa		65.542.000
Siracusa		94.496.000
Trapani		126.483.000
	SICILIA .	1.571.755.000
Cagliari		238.404.000
Nuoro		69.247.000
Sassari		114.535.000
	SARDEGNA .	422.186.000
	ITALIA .	13.000.000.000

Tabella « B » allegata al decreto ministeriale 8 aprile 1971

PARTE I

Scuole d'istruzione secondaria di secondo grado e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per le quali si può partecipare al concorso del primo turno

Tipo di scuola	Classe	Misura della borsa	Durata della borsa
1. Ginnasio-Liceo classico	4ª	150.000	quinquennale
2. Liceo scientifico	1ª	150.000	»
3. Istituto magistrale	1ª	150.000	quadriennale
4. Liceo linguistico	1ª	150.000	quinquennale
5. Istituto tecnico	1ª	150.000	intero corso
6. Istituto professionale, Scuola tecnica e Scuola professionale femminile	1ª	150.000	intero corso comprese le classi sperimentali e di specializzazione
7. Conservatorio di musica e istituti musicali	1ª	150.000	intero corso (1)
8. Scuola magistrale	1ª	150.000	triennale
9. Scuola d'arte e istituti d'arte	1ª	150.000	intero corso (1-2)
10. Liceo artistico	1ª	150.000	intero corso
11. Scuola di magistero professionale per la donna	1ª	150.000	biennale

(1) Per la prima classe s'intende quella immediatamente successiva alle prime tre classi dell'attuale scuola media.
(2) Compresi i corsi di perfezionamento quelli superiori e quelli di magistero e le classi sperimentali.

PARTE II

Scuole d'istruzione secondaria di secondo grado e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per le quali si può partecipare al concorso del secondo turno

Tipo di scuola	Classe	Misura della borsa	Durata della borsa
1. Ginnasio-Liceo classico	5ª	150.000	quadriennale
	1ª	150.000	triennale
	2ª	150.000	biennale
	3ª	150.000	annuale
2. Liceo scientifico . . .	2ª	150.000	quadriennale
	3ª	150.000	triennale
	4ª	150.000	biennale
	5ª	150.000	annuale
3. Istituto magistrale .	2ª	150.000	triennale
	3ª	150.000	biennale
	4ª	150.000	annuale
4. Liceo linguistico . . .	2ª	150.000	quadriennale
	3ª	150.000	triennale
	4ª	150.000	biennale
	5ª	150.000	annuale
5. Istituto tecnico . . .	2ª	150.000	intero corso
	3ª	150.000	» »
	4ª	150.000	» »
	5ª	150.000	» »
	6ª	150.000	» »
6. Istituto professionale, Scuola tecnica e Scuola professionale femminile	2ª 3ª 4ª 5ª	150.000 150.000 150.000 150.000	intero corso comprese le classi sperimentali e di specializzazione
7. Scuola magistrale . .	2ª	150.000	biennale
	3ª	150.000	annuale
8. Scuola d'arte e Istituti d'arte	2ª	150.000	intero corso (1-2)
	3ª	150.000	» »
9. Liceo artistico . . .	2ª	150.000	triennale
	3ª	150.000	biennale
	4ª	150.000	annuale
10. Conservatorio di musica e Istituti musicali	2ª	150.000	intero corso (3)
	3ª	150.000	» »
	4ª	150.000	» »
	5ª	150.000	» »
	6ª	150.000	» »
	7ª	150.000	» »
11. Scuola di magistero professionale per la donna	2ª	150.000	annuale

(1) Per seconda classe s'intende quella immediatamente successiva alla prima classe dopo il triennio di scuola media.
(2) Nonchè per i corsi di perfezionamento, superiore e di Magistero e le classi sperimentali e di specializzazione.
(3) Per seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima classe s'intendono le classi successive alla prima classe dopo il triennio di scuola media.

(5462)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « fonditore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 8ª del 20 febbraio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1971, registro n. 4 Difesa, foglio n. 284, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fonditore » qualificato.

(5463)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone (Catanzaro);

Visto il decreto ministeriale in data 7 maggio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone, nell'ordine appresso indicato:

1.	Fulciniti dott. Salvatore	punti	81,10	su 132
2.	Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
3.	Vernuccio dott. Giovanni	»	80,35	»
4.	Spani dott. Tommaso	»	79,06	»
5.	Filograsso dott. Spiridione	»	78,87	»
6.	Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
7.	Mastrangelo Domenico	»	77,80	»
8.	Russo Luigi	»	77,33	»
9.	Gasponi Vittorio	»	76,85	»
10.	Vitale Francesco	»	76,33	»
11.	Rollone Eusebio	»	76 —	»
12.	Maddalone Pasquale	»	75,60	»
13.	Caruana Salvatore	»	75,50	»
14.	Sceli dott. Ernesto	»	75,30	»
15.	Mussetti Tranquillo	»	74,75	»
16.	Pannone dott. Francesco	»	74,38	»
17.	Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
18.	Laurenza dott. Giovanni	»	73,90	»
19.	Milanesi dott. Luigi	»	73,85	»
20.	Coco dott. Vincenzo	»	73,35	»
21.	Pontarollo dott. Riccardo	»	72,96	»
22.	Settis Rocco	»	71,89	»
23.	Parini Antonio	»	71,66	»
24.	Maiorana dott. Giulio	»	71,60	»
25.	Puglisi dott. Carmelo	»	71,57	»
26.	Mazza dott. Osvaldo	»	71,15	»
27.	Mantelli Erminio	»	70,98	»
28.	Di Blasi dott. Giuseppe	»	70,96	»
29.	Lauletta dott. Angelo	»	70,51	»
30.	De Pascale dott. Mario	»	70,18	»
31.	De Negri dott. Enrico	»	69,99	»
32.	Bellizzi Alessandro	»	69,08	»
33.	Filippi dott. Davide	»	68,95	»
34.	Panuccio dott. Rocco	»	68,64	»
35.	Capitanelli dott. Nerino	»	68,62	»
36.	Faissola Giovanni	»	68,22	»
37.	Barbieri dott. Silvio	»	67,98	»
38.	Delli Paoli dott. Dante	»	67,83	»
39.	Di Francesco dott. Paolino	»	67,01	»
40.	Sperduti Michele	»	66,87	»
41.	De Flumeri Francesco Paolo	»	66,52	»
42.	Alberti Pietro	»	66,46	»
43.	Miceli Vittorio	»	65,69	»
44.	Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
45.	Piscitelli Ferruccio	»	65,54	»
46.	Bellotoma Giovanni	»	64,11	»
47.	Ciampa Pietro	»	62,88	»
48.	Pellegrino Guelfo	»	62,47	»
49.	Clausi Gregorio	»	61,77	»
50.	La Placa Cataldo	»	61,46	»
51.	Ridolfo Francesco	»	60,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(5386)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 101556 del 16 marzo 1968, modificato con decreto del medico provinciale numero 105506/68 del 10 agosto 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967;

Visto il decreto del medico provinciale n. 101556/68 del 16 novembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali svolte dalla suddetta commissione;

Considerate eque e legittime dette operazioni;

Visto l'art. 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211, e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito delle candidate ostetriche risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967, bandito con decreto del medico provinciale n. 101556 del 16 marzo 1968 e modificato con decreto del medico provinciale n. 105506/68 del 10 agosto 1970:

1.	Ruffo Maria	punti	57,080	su 120
2.	Campagnari Gemma	»	49,360	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè del consorzio ostetrico interessato.

Verona, addì 16 aprile 1971

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 101556 del 16 marzo 1968, modificato con decreto del medico provinciale numero 105506/68 del 10 agosto 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967;

Visto il decreto del medico provinciale n. 101556/68 del 16 novembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Visto il decreto del medico provinciale n. 101556/68 del 16 aprile 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate ostetriche risultate idonee nel concorso in parola;

Visto l'art. 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

L'ostetrica signora Maria Ruffo, risultata idonea nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967, bandito con decreto del medico provinciale n. 101556 del 16 marzo 1963, modificato

con decreto del medico provinciale n. 105506/68, è dichiarata vincitrice della condotta del consorzio tra i comuni di Terrazzo-Bevilacqua e Boschi S. Anna per il servizio ostetrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè del consorzio ostetrico interessato.

Verona, addì 17 aprile 1971

Il medico provinciale: FACCHINI

(5389)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 34 del 21 aprile 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato in parte dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso specificato in premessa:

1. Brettoni Edoardo	punti	70,454
2. Manganelli Mauro	»	64,242
3. Ciatti Sergio	»	61,893
4. Burchianti Giovanni	»	60,235
5. Tronconi Francesco	»	56,793
6. D'Agnelli Nunzio	»	51,619
7. Bardi Paolo	»	48,496
8. Caradonna Vincenzo	»	46,000
9. Cipolli Mario	»	45,825
10. Siotto Francesco	»	45,000
11. Donati Gervasio	»	42,975

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Siena e dei comuni interessati.

Siena, addì 17 maggio 1971

Il medico provinciale: SACCHETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1063 in data 17 maggio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena il 30 novembre 1968;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato in parte dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Brettoni Edoardo: Castellina in Chianti (2ª condotta);
2) Manganelli Mauro: Monticiano (S. Lorenzo a Merse);
3) Ciatti Sergio: S. Giovanni d'Asso (capoluogo);
4) Burchianti Giovanni: Radicondoli;
5) Tronconi Francesco: Montepulciano (Valiano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Siena e dei comuni interessati.

Siena, addì 17 maggio 1971

Il medico provinciale: SACCHETTI

(5390)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1527 dell'11 marzo 1970 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le proposte e le designazioni pervenute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bianco dott. Vincenzo, medico provinciale di Isernia;

Caporizzo dott. Angelo, direttore di sezione della prefettura di Campobasso;

Azzarone dott. Mario, primario ostetrico incaricato dello ospedale civile di Larino;

Moracci prof. Espedito, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Napoli;

Dini Fosca, ostetrica condotta del comune di Termoli.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà le prove di esame, in Campobasso, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto verrà pubblicato, inoltre, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 25 maggio 1971

Il medico provinciale: TANAS

(5438)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1971, n. **17.**

Istituzione dell'elenco dei tecnici diplomati.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *dell'8 maggio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato dei lavori pubblici l'elenco regionale dei tecnici diplomati nel quale, a domanda, possono essere inclusi, distintamente per specialità:

a) i geometri, iscritti all'albo professionale di cui all'art. 2 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, i periti industriali, iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, ed i periti agrari, iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dello art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365; gli aspiranti all'iscrizione dovranno dimostrare di esercitare la libera professione da non meno di dieci anni e di aver già svolto, per conto di pubbliche amministrazioni, incarichi di cui allo art. 2 della presente legge;

b) i geometri, i periti industriali ed i periti agrari appartenenti a pubbliche amministrazioni che, ai sensi degli ordinamenti loro applicabili, siano autorizzati ad assumere gli incarichi di cui all'art. 2, e che siano dipendenti dalle amministrazioni stesse da almeno dieci anni.

La dimostrazione dell'esercizio della libera professione di cui alla lettera *a*) ha luogo con l'esibizione di un certificato di ininterrotta iscrizione all'albo professionale di categoria per il periodo richiesto e di un certificato di attuale iscrizione nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, categoria C/1, derivante da attività professionale.

Art. 2.

Nei limiti delle specifiche competenze professionali determinate dalle vigenti leggi dello Stato, agli iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 possono essere affidati dai competenti organi regionali incarichi di rilievi e perizie, di stime e compilazioni di stati di consistenza da effettuare ai fini espropriativi e di occupazioni temporanee, nonchè di collaudo di opere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e 63 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

Ai tecnici diplomati dipendenti da pubbliche amministrazioni potranno essere affidati esclusivamente incarichi di collaudo di opere ai sensi della sopra citata legge regionale.

Art. 3.

Per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici diplomati è istituita presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici una commissione composta come segue:

1) il direttore regionale dei lavori pubblici o un suo sostituto, con funzioni di presidente;

2) un direttore di servizio dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, designato dallo Assessore;

3) un geometra designato dai competenti collegi della Regione;

4) un perito agrario designato dai competenti collegi della Regione;

5) un perito industriale designato dai competenti collegi della Regione;

6) un funzionario dell'Assessorato dei lavori pubblici con mansioni di segretario.

Art. 4.

I compensi ai tecnici diplomati per le prestazioni di cui all'art. 2 della presente legge verranno liquidati mediante applicazione delle tariffe professionali con le eventuali riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 maggio 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1971, n. **18.**

Disposizione di attuazione dell'art. 65 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *dell'8 maggio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 65 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, sostituito dall'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 41, è ulteriormente modificato con effetto dal 16 aprile 1968, come segue:

« Per il tempo occorrente alla liquidazione del trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, da parte della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la Regione concede agli aventi diritto un'anticipazione mensile in misura non superiore ai 9/10 del complessivo ammontare dello stipendio e degli altri assegni mensili pensionabili, dei quali il dipendente fruiva alla data della cessazione dal servizio. Se sia dovuta, in luogo della pensione, l'indennità una volta tanto, la Regione concede agli aventi diritto un acconto non superiore ai 9/10 della somma presumibilmente spettante ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 maggio 1971

BERZANTI

(5050)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.